



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2778**

Prot. n. MZ/ic

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 30 luglio 2010, n. 17, articolo 61. Approvazione dei criteri e modalità di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, "Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane" e di un identificativo comune degli esercizi "multiservizi".

Il giorno **03 Dicembre 2010** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con l'articolo 61 della nuova legge provinciale sul commercio 2010 - legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, sono previsti gli interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane, in precedenza considerati all'articolo 24 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4.

L'articolo 61 della nuova legge, riprendendo i concetti già presenti nell'articolo 24 della precedente legge in materia (legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4), ha introdotto modifiche che hanno riguardato principalmente l'elevazione del limite massimo del premio di insediamento e l'eliminazione del collegamento, per quanto riguarda gli investimenti, con la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

Coerentemente si rende ora necessario approvare i criteri di attuazione dell'articolo 61 della predetta legge, ribadendo quanto già stabilito con i criteri attualmente in vigore, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2275 di data 18.9.2009, aggiornandoli con le modifiche con lo stesso introdotte e con altre derivanti dall'opportunità di adeguarli, nell'intento di renderli maggiormente efficaci per sostenere le attività nelle zone commercialmente meno appetibili del territorio provinciale, in attuazione anche degli indirizzi programmatici dettati dal Documento di Attuazione del Piano di Sviluppo Provinciale.

Rispetto ai criteri attualmente in vigore, le modifiche hanno coinvolto nella sostanza, esclusivamente aspetti economici (misura delle agevolazioni da concedere ai Comuni e alle imprese commerciali), ed altri ad essi strettamente collegati (impegni e vincoli a carico dei beneficiari delle agevolazioni).

Gli interventi, di cui al comma 3 dell'articolo 61, per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi, in precedenza oggetto di apposito regolamento, sono stati ora, al punto 5, organicamente compresi nei criteri di cui al presente provvedimento.

Al fine di evitare di ammettere alle agevolazioni di cui al comma 2 punti vendita privi delle peculiarità proprie degli esercizi "multiservizi", è stato stabilito che esse non possano essere concesse qualora la superficie di vendita dell'esercizio sia superiore a 300 mq..

È stata prevista la possibilità di impegnare risorse dell'anno successivo in caso di carenza di disponibilità finanziarie.

La graduazione del premio di insediamento è stata rivista con riferimento al nuovo limite massimo di 30.000 euro stabilito dal comma 2 dell'articolo 61.

La percentuale del contributo per investimenti è stata elevata dal 30% al 40% e al 35% della spesa ammessa, rispettivamente per i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità e per i pubblici esercizi.

Sono stati razionalizzati e semplificati i vincoli relativi agli investimenti con particolare riferimento a quelli immobiliari, attualmente eccessivamente penalizzanti, a fronte delle oggettive difficoltà che caratterizzano il settore.

Relativamente agli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 61, è stato stabilito che le somme concesse non possano superare il limite massimo del 50% del premio di insediamento di cui al comma 2 dell'art. 61, applicando la percentuale massima di intervento solamente in presenza di impegno a mantenere l'attività per almeno tre anni.

Con i presenti criteri si prevede l'adozione di un segno distintivo che caratterizzi ed identifichi l'attività "multiservizi", individuandolo con quello allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, obbligo peraltro già previsto dai tuttora vigenti criteri della legge provinciale 8.5.2000, n. 4, art. 24.

Si propone pertanto di approvare il presente provvedimento concernente i nuovi criteri di attuazione dell' articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, "Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane" e il segno distintivo di cui al punto precedente.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2275 di data 18.9.2009;
- vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, articolo 61;
- acquisiti i pareri preventivi da parte delle competenti strutture provinciali secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato A contenente il testo coordinato dei criteri di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che l'allegato di cui al punto 1) sostituisce integralmente i criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2275 di data 18.9.2009;
- 3) di stabilire che i criteri di attuazione di cui al punto 1), si applichino a tutte le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;

- 4) di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 giugno 2009, i contributi previsti dall'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 indicati in conformità agli aiuti di importanza minore (Regolamento CE n. 1998/2006 - *de minimis*), sono concessi in regime di «importo limitato e compatibile» di cui al punto 4.2 del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01);
- 5) di approvare l'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla declaratoria generi alimentari e di prima necessità;
- 6) di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco dei comuni caratterizzati da svantaggio economico in riferimento alle priorità di cui al punto 1.6 dei criteri di attuazione;
- 7) di approvare l'allegato D relativo al segno distintivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle stesse forme e dimensioni, che caratterizzi ed identifichi l'attività "multiservizi", disponendo l'obbligo di esporlo all'esterno dell'esercizio, come stabilito al punto 1.4 dei criteri di attuazione;
- 8) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

MZ